



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 228 del 19/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIVACE GROTTAFERRATA 1922, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CAMILLO DANIELE FINO AL 29/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 09/11/2023

(Gara: ACHILLEA 2002 – VIVACE GROTTAFERRATA 1922 del 04/11/2023 – Campionato Under 19 "B" Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

La Corte d'Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n.135 del 09.11.2023 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della Asd Vivace Grottaferrata 1922, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell' atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara che denota una condotta dell'allenatore gravemente irrispettosa così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che lo stesso Sig. Camillo Daniele veniva più volte fermato nell'impeto delle sue azioni dai dirigenti della società ospitante della squadra ospitante, questa giurisprudenza considera oggettivamente una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona dell'arbitro così oltrepassando i limiti del diritto di critica. Tutto ciò premesso questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL MONTELEONE SABINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE REGOLI LUIGI FINO AL 13/12/2023, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PITORRI MAURO E BASILICI MIRKO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE PETRINI DANILO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 16/11/2023 (Gara: REAL MONTELEONE SABINO – POL. MONTORIO ROMANO del 11/11/2023 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe n. del 30.01.2023;

esaminati gli atti ufficiali;

la Società Real Monteleone Sabino impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica per 3 gare ai propri giocatori Sig. Pitorri Mauro e Basilici Mirko, di 1 gara al calciatore Petrini Danilo, l'inibizione del dirigente Regoli Luigi fino al 13.12.23 oltre che la perdita della gara oggetto di reclamo e l'ammenda alla Società stessa di euro 100,00.

Questa Corte, esaminati gli atti, preliminarmente ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società Real Monteleone Sabino, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Regoli Luigi ed alla squalifica a carico del calciatore Petrini Danilo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 del CGS.

Relativamente alla sanzione della perdita della gara ed ai successivi e ben noti provvedimenti del giudice di prime cure che vengono applicati a questo club, sempre dall'esame degli atti ufficiali, si rileva che poiché si tratta di una disposizione caratterizzata da un elevato grado di determinatezza, alla luce dello svolgimento degli eventi, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente al verificarsi delle condotte tipizzate in questione, che escludono qualsiasi margine di discrezionalità a questa scrivente Corte Sportiva, essendo per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici ma in grande misura hanno influito sulla regolarità dello svolgimento della gara.

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Regoli Luigi ed alla squalifica a carico del calciatore Petrini Danilo, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEMOFONTI FRANCESCO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.143 LND DEL 15/11/2023 (Gara: MONTEROTONDO 1935 – ATLETICO LODIGIANI del 12/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La Corte d'Appello Territoriale,
visto il Comunicato Ufficiale n.143 del 15.11.2023 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND;

valutati gli atti del fascicolo, ritiene di riformare la decisione impugnata e conseguentemente di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Atletico Lodigiani riducendo la squalifica a carico del ricorrente calciatore Francesco Demofonti, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione del ricorrente di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprobabili ma non nei termini in cui sono state refertate.

Si ravvede, pertanto, la possibilità di una lieve riduzione della squalifica comminata al calciatore. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Demofonti Francesco a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 SGS DEL 7/12/2023 (Gara: ATLETICO LODIGIANI – FOOTBALL CLUB FRASCATI del 29/10/2023 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Atletico Lodigiani; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché carente della trasmissione delle motivazioni del reclamo alla controparte. tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.D. POLISPORTIVA FARNESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MACRI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023 (Gara: AURORA QUERCIAIOLA SRL – A.D. POLISPORTIVA FARNESE del 10/12/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Con delibera pubblicata il 14/12/2023 sul C.U. n. 183 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AURORA QUERCIAIOLA SRL – A.D. POLISPORTIVA FARNESE del 10/12/2023 – Campionato Seconda Categoria, irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore MACRI FEDERICO (A.D.POLISPORTIVA FARNESE) perché “[.] *Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 c. 1 lett. a del CGS)* [.]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la Polisportiva Farnese, non negava la condotta posta in essere dal calciatore deducendo, tuttavia, l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata al calciatore dal giudice di prime cure e, per l'effetto, ne chiedeva la riduzione.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

La reclamante ribadiva le argomentazioni rese nei propri scritti difensivi ed insisteva per l'accoglimento del reclamo, evidenziando come il calciatore avesse espresso anche per iscritto le proprie scuse e rammarico per il proprio comportamento, posto in essere quale istintiva e repentina reazione all' espulsione per doppio giallo avvenuta quasi a fine gara, in cui la reclamante

aveva, peraltro, riportato una pesante sconfitta (6-0).

Questa Corte ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per le ragioni appresso esposte.

Il comportamento posto in essere dal calciatore MACRI' assume certamente un rilievo offensivo e irrispettoso nei riguardi del direttore di gara e come tale deve essere censurato in sede disciplinare ai sensi dell'**art. 36 comma 1 lettera a) del CGS, come modificato dal CU FIGC n. 165/A del 20/04/2023 (che ha disposto l'inasprimento del trattamento sanzionatorio minimoraddoppiato rispetto alla disposizione previgente¹)** a tenore del quale;

"[...] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; [...]"

Cionondimeno, la valutazione complessiva delle circostanze di cui alla fattispecie in discorso consente di riconoscere una lieve attenuante ex art. 13 CGS, in ragione dell'atteggiamento processuale della reclamante relativamente all'ammissione della responsabilità del calciatore e delle scuse rassegnate (sebbene postume).

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pertanto, ritiene che il sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure non sia congruo alle previsioni del CGS e che lo stesso meriti di essere rimodulato.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Macri Federico a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

88) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS S.MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLINI FEDERICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023

(Gara: MYSP – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 10/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis S.Maria delle Mole; esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

95) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS LEONARDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023

(Gara: NUOVA RIETI CALCIO – NOVA 7 del 9/12/2023 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nova 7; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

96) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALLE DEL PESCHIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONACO DI MONACO MARIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 LND DEL 19/12/2023

(Gara: VALLE DEL PESCHIERA – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO del 17/12/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Valle del Peschiera; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 19 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli